

Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/05/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160)..

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	Tassinari Nicola	Х	
2	Cavina Marco	Х	
3	Baroncini Daria	Х	
4	Neri Annalisa	Х	
5	Squassabia Federico	Х	
6	Cassarino Giuseppe	Х	
7	Gallignani Luigi	Х	
8	Bianconi Devis	Х	
9	Salvatori Erik	Х	
10	Minzoni Fabio	Х	
11	Ravaglia Stefano	Х	
12	Grandi Simone	Х	
13	Gasparri Maurizio	Х	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Marcello Pupillo.

Il Presidente Del Consiglio Annalisa Neri assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 87 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento prot. n. 17128 del 31.12.2019 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n. 93 del 23.12.2019 di determinazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonchè il D.Lgs.504/92;

richiamato tuttavia l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in base al quale l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, venendo meno pertanto sia IMU che TASI e contestualmente indica quale disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU) le disposizioni dai commi 739 a 783 e considerato nello specifico quanto previsto in materia d'imposta municipale propria (IMU) ai commi 756, 757 e 767, della citata legge 160/2019;

Preso atto che l'imposta patrimoniale IMU a decorrere dal 1.1.2020 possiede quale presupposto normativo i commi da 739 a 755 di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e che, pertanto, il Comune deve approvare le aliquote IMU 2020 alla luce della nuova disciplina normativa;

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;

Ritenuto che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione al MEF, tramite inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale, ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n. 93 del 23.12.2019 di determinazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonchè il D.Lgs.504/92;

Considerato altresì che, sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU – ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU – ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto i disposti dei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748 : aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 751 : aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati, pari allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino al 0,25% o di diminuirla sino all'azzeramento, mentre prima erano esenti;
- Comma 752 : aliquota base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;
- Comma 753 : aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);
- Comma 754 : aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;
- richiamato inoltre il comma 850 dell'art. 1 legge 160/2019, in base al quale viene ridotto il fondo solidarietà comunale (art. 1 comma 448 della legge 232/2016) a seguito di minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
- atteso che con delibera C.C. 93/2019 era stata confermata l'aliquota TASI dell'1 per mille per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di salvaguardare il gettito derivante da tale entrata che viene stimato in € 17.000 annui e che, pertanto, al fine di mantenere inalterato il gettito stimato, occorre applicare la medesima aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1% ai sensi del comma 750, art.1, L.160/2019;
- ritenuto inoltre di prevedere aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, nella misura dello 0,1%, conformemente a quanto previsto al comma 751, art.1, L.160/2019, onde fronteggiare il minore ristoro di cui all'art. 1 comma 850 che viene stimato dal ministero dell'Interno "TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)" in € 3.974,70 annui;

ritenuto definire le aliquote IMU 2020, confermando quelle approvate con deliberazione già citata CC n. 93/2019 ad eccezione delle fattispecie sopraindicate;

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata

stimata a bilancio 2020 pari ad € 859.000, per imposta IMU 2020 (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.);

Visto l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- preso atto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 779 della legge 160/2019 che, in deroga a quanto sopra, dispone per il 2020 la scadenza per l'approvazione delle aliquote e regolamenti IMU entro il 30 giugno 2020;
- Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paparozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;
- attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di permettere opportuna divulgazione presso i contribuenti nel rispetto delle scadenze di legge;

Con la seguente votazione proclamata da

presenti e votanti n. 12

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 3 (Grandi, Minzoni, Gasparri)

DELIBERA

- 1. di approvare con decorrenza 1/1/2020, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:
- a) l'aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del **9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per le aree fabbricabili (e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione (come da regolamento IMU);
- c) aliquota agevolata IMU al **7,6 per mille** nei seguenti casi:
- ai possessori che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato);
- ai possessori che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in comodato gratuito a parenti

- fino al 3º grado. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ai possessori dei terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione);
- per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;
- d) aliquota massima IMU del **6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- e) aliquota agevolata IMU al **4,6 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);
- f) aliquota base **del 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della legge 27.12.2019, n. 160;
- g) aliquota base **del 1 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita di cui all'art. 1, comma 751 della legge 27.12.2019, n. 160;
- 2. di precisare che con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. C) 1° cpv specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento del 25 % è applicato all'aliquota di cui sopra, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);
- 3. di precisare che con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. C) 2° cpv, è applicabile dal contribuente che provveda a rendere comunicazione all'ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata), all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni e con i requisiti di legge;

5. di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del14 ottobre.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, al fine di permettere opportuna divulgazione presso i contribuenti nel rispetto della scadenze di legge con separata votazione che dà il seguente esito:

presenti e votanti n. 12

esprimono voto favorevole n. 9

esprimono voto contrario n. 3 (Grandi, Minzoni, Gasparri)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Annalisa Neri

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marcello Pupillo

(atto sottoscritto digitalmente)